

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO		
Applicativo:	GISPAGHE	
Versione:	22.04.3c00	
Tipo Versione	Aggiornamento	
Data di rilascio:	20.09.2022	

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.

Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file di Aggiornamento 22.04.3c00 (Aggiornamenti software\2022\GIS PAGHE - Gis Paghe 22.04.3c00 Aggiornamento 22.04.3c00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE


GIS PAGHE	22.04.2c01	
GIS PARCELLAZIONE		
GIS ANTIRICICLAGGIO		
GIS CONTABILITA'		
GIS 770		
GIS BASE APPLICATIVI	22.00.06c00	

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento



2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 🗡

Dal sito Ranocchi:

- 1. Effettuare il download del file GISPAGHE_Agg_2243c0_fsetup0 dall'area riservata del sito ranocchi.it
- 2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
- 3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
- 4. Selezionare il nome del server o locale
- 5. Selezionare la sigla da aggiornare
- 6. Selezionare il tasto installa per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

La presente release contiene:

- Esonero contributivo attività di cabotaggio e crocieristiche-Messaggio n° 3353 del 12-09-2022
- Eesonero contributivo assunzione lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi-Circolare n° 99 del 07-09-2022



SOMMARIO

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE	4
Inps	4
Coop. 602 industria no CIG – Settori contributivi 80100 – 80200	4
Casse edili	4
Enti	4
Gruppo tabelle enti EBM Salute + EBM Enfea – Cod. 90012 – 90015	4
Gruppo tabelle enti ENFEA Salute + ENFEA OPNC – Cod. 90021 – 90022	4
Fondi	4
Inail	4
TABELLE FISCALI	5
Addizionali	
RINNOVI CONTRATTUALI	6
Tessili moda e chimica ceramica artigianato:	6
- 900002 – Tessili artigianato lavorazione a mano	
- 900003 – Calzature artigianato	
- 900004 – Pelli e cuoio artigianato	6
- 900014 – Ceramica artigianato	6
- 900027 – Lavanderie artigianato	6
- 900054 – Chimica gomma vetro artigianato	6
- 900152 – Occhiali artigianato	6
- 900159 – Tessili artigianato	6
- 900160 – Abbigliamento artigianato	6
- 900175 – Bottoni artigianato	6
- 900176 – Confezioni artigianato	6
Tessili e affini piccola media industria	6
- 900123 – Tessili piccola media industria	6
- 900062 – Calzature piccola media industria	6
- 900108 – Occhiali piccola media industria	6
- 900112 – Pelli e cuoio piccola media industria	6
- 900114 – Penne spazzole piccola media industria	6
900289 – Terziario avanzato ANPIT	7
ADEGUAMENTI DATI CONTRATTUALI	8
900119 – Scuole private laiche	8
900274 – Servizi ausiliari ANPIT	8
900291 – Multiservizi Conflavoro PMI	8
CONTRATTAZIONE TERRITORIALE	9
900018 Edilizia industria	

GIS PAGHE



GIS PAGHE

Versione Data 22.04.3 c00 20/09/2022

900055 Edilizia artigianato	9
REVISIONE PROGRAMMI	10
Esonero Contributivo - Circolare nº 99 del 07-09-2022	10
Esonero contributivo - Messaggio n° 3353 del 12-09-2022	19
IMPLEMENTAZIONI	21
Gestione moduli di collocamento (MODCOLL – TK GIS 21486)	21
Gestione Pratiche (GESPRA – TK GIS21425)	21
Gestione comunicazioni (GEISTAT – TK GIS	21
CORREZIONI ANOMALIE	22
Gestione comunicazioni (GEISTAT – TK GIS21491; GIS21492; GIS21484)	22



22.04.3 c00 20/09/2022

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Inps

Coop. 602 industria no CIG – Settori contributivi 80100 – 80200

Eliminata voce contributiva 900049 CIGS con aliquota pari a 0,27% poiché, per le cooperative 602 industria no cigo risulta prevista la sola contribuzione FIS, ma non la CIGS in quanto rientrano nel dlgs cps 869/1947-art 3.

Casse edili

Nessun aggiornamento.

Enti

• Gruppo tabelle enti EBM Salute + EBM Enfea – Cod. 90012 – 90015

Come previsto dal regolamento dell'ente è stato inserito il check "escludi periodo di prova" che permette di non applicare il contributo dovuto all'ente durante il periodo di prova. Il contributo verrà applicato automaticamente successivamente al superamento del periodo di prova.

Gruppo tabelle enti ENFEA Salute + ENFEA OPNC – Cod. 90021 – 90022

Come previsto dal regolamento dell'ente è stato inserito il check "escludi periodo di prova" che permette di non applicare il contributo dovuto all'ente durante il periodo di prova. Il contributo verrà applicato automaticamente successivamente al superamento del periodo di prova.

Fondi

Nessun aggiornamento.

Inail

Nessun aggiornamento.





22.04.3 c00 20/09/2022

TABELLE FISCALI

<u>Addizionali</u>

• Variazioni aliquote addizionali comunali al 16.09.2022.

GIS PAGHE 5/22

22.04.3 c00 20/09/2022

RINNOVI CONTRATTUALI

Tessili moda e chimica ceramica artigianato:

- 900002 Tessili artigianato lavorazione a mano
- <u>900003 Calzatur</u>e artigianato
- 900004 Pelli e cuoio artigianato
- 900014 Ceramica artigianato
- 900027 Lavanderie artigianato
- 900054 Chimica gomma vetro artigianato
- 900152 Occhiali artigianato
- 900159 Tessili artigianato
- 900160 Abbigliamento artigianato
- <u>900175 Bottoni artigianato</u>
- 900176 Confezioni artigianato

Accordo 07/09/2022. Sottoscritte le nuove tabelle retributive in vigore dal 01/10/2022.

Tessili e affini piccola media industria

- 900123 Tessili piccola media industria
- 900062 Calzature piccola media industria
- 900108 Occhiali piccola media industria
- 900112 Pelli e cuoio piccola media industria
- 900114 Penne spazzole piccola media industria

Con il verbale di accordo 6 settembre 2022 è stata abrogata la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 82 del c.c.n.l. (si veda il riferimento nelle note operative della versione 22.01.2c00 del 02/03/2022). Inoltre, le aziende che avevano dato seguito, dal 1° febbraio 2022, all'applicazione della clausola di salvaguardia, procederanno, dal 1° settembre 2022, ad erogare i minimi contrattuali previsti dal rinnovo del c.c.n.l. del 24 gennaio 2020. Di conseguenza, ai lavoratori in forza alla data del 1° settembre 2022 spettano i relativi arretrati, per il periodo 1° febbraio 2022-31 agosto 2022. Tali arretrati non daranno luogo a nessun ricalcolo degli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il t.f.r. e saranno proporzionalmente ridotti in caso di sospensione dell'attività lavorativa nel periodo di riferimento e in caso di part-time.

Gli arretrati, suddivisibili per quote mensili (la frazione superiore a 15 giorni viene considerata mese intero), saranno erogati in due tranches di pari importo nei mesi di ottobre e novembre 2022.

<u>L'applicazione della clausula di salvaguardia suddetta doveva essere gestita manualmente dall'utente</u> poiché in GisPaghe nei contratti indicati le retribuzioni dal 01/02/2022 erano state normalmente aggiornate.

Di conseguenza, esclusivamente per gli utenti che hanno applicato la clausula di salvagurdia e quindi non hanno erogato da febbraio 2022 gli aumenti presenti nelle tabelle retributive dai contratti standard, per la

GIS PRGHE 6/22





22.04.3 c00 20/09/2022

corresponsione degli importi arretrati sarà possibile utilizzare la voce di calcolo 440 (8440) UNA TANTUM inserendo manualmente l'importo spettante.

900289 - Terziario avanzato ANPIT

Protocollo 29/08/2022. Rinnovo contrattuale.

GIS PAGHE 7/22





22.04.3 c00 20/09/2022

ADEGUAMENTI DATI CONTRATTUALI

900119 - Scuole private laiche

Creata nuova decorrenza contrattuale con l'aumento del salario di anzianità di € 15,00 previsto per tutti i livelli dal 1° settembre 2022 a tutto il personale assunto entro il 31 agosto 2020.

900274 - Servizi ausiliari ANPIT

Inserita maggiorazione per straordinario festivo, notturno festivo e giorno di riposo.

900291 - Multiservizi Conflavoro PMI

Eliminate nel folder scatti di anzianità le tabelle scatti personalizzati da 9001 a 9144 poiché non previste.

GIS PRGHE 8/22





22.04.3 c00 20/09/2022

CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

Contratto GIS	Codice contratto Edotto	Provincia/Re gione	Variazione
900018 Edilizia industria	1002	Grosseto Savona	Inserita nuova decorrenza 01/03/2022. Aggiornato EVR e indennità sost. mensa Inserita nuova decorrenza 01/03/2022
900055 Edilizia artigianato	1001	Trento Sondrio Abruzzo	Inserita nuova decorrenza 01/04/2022 Inserita nuova decorrenza 01/05/2022 Inserita nuova decorrenza 01/05/2022



APPLICATIVO

Con la presente versione è stata aggiornata la seguente scheda operativa:

"Gestione evento malattia e comporti particolari": creato nuovo manuale in sostituzione dei precedenti "Gestione evento malattia" e "Gestione comporto malattia" che vengono accorpati in un unico manuale.

Per consultare le schede operative eseguire i tasti funzione "Shift+F1".

GIS PRGHE 9/22



22.04.3 c00 20/09/2022

REVISIONE PROGRAMMI

Esonero Contributivo - Circolare nº 99 del 07-09-2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito anche, legge di Bilancio 2022), ha previsto che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, lavoratori subordinati, **indipendentemente dalla loro età anagrafica**, <u>da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,</u>

- lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti,
- ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette".

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo in esame spetta:

- per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato
- nonché per i trasferimenti

effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di soggetti che, a <u>prescindere dalla loro età anagrafica</u>, provengano da aziende la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

In particolare, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero, è necessario che il lavoratore sia riconducibile ad una delle seguenti tre casistiche:

- lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
- lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell'impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

L'incentivo in trattazione non spetta:

- ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
- al personale con qualifica dirigenziale
- prestazioni di lavoro occasionale
- rapporti di apprendistato
- lavoro domestico

GIS PRGHE



22.04.3 c00 20/09/2022

Assetto e misura dell'incentivo

L'incentivo è pari all'esonero dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, nel limite massimo di importo pari a **6.000** euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a cui rinvia l'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D. Igs del 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'articolo 40 del D.Igs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del D.Igs n. 148/2015;
- il contributo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato o, comunque, destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40 del 2 marzo 2018.

Durata dell'esonero

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell'agevolazione, in forza del rinvio al solo comma 10 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021, la misura spetta esclusivamente per un **periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato.**

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere **sospeso** esclusivamente nei casi di **assenza obbligatoria dal lavoro per maternità**, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

GIS PRGHE 11/22




22.04.3 c00 20/09/2022

In particolare, in forza della suddetta disposizione, l'esonero di cui si tratta può essere riconosciuto anche in caso di trasferimento di ramo di azienda. In tale ipotesi, trova applicazione la regola di cui all'articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Coordinamento con altri incentivi

Si rappresenta, inoltre, che l'esonero in trattazione non è cumulabile con altre misure di tipo economico o contributivo. Al riguardo, si rileva che il citato esonero ha carattere eccezionale e richiama la disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, la quale, anche in forza dell'entità della misura, prevede un divieto di cumulo con altre misure agevolative.

In **GisPaghe** il programma segnala tale condizione con il seguente messaggio:



Procedimento di ammissione all'esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Al riguardo, si comunica che, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il **modulo di istanza on-line "ES119**", volto alla richiesta dell'esonero in trattazione.

Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all'Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line "ES119", una domanda di ammissione all'esonero, fornendo le seguenti informazioni:

- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato oggetto di trasferimento;
- il codice fiscale relativo all'azienda di provenienza;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l'indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Si rappresenta che nelle ipotesi di trasferimenti di lavoratori la richiesta dell'agevolazione dovrà essere effettuata compilando il medesimo modulo di istanza on-line e indicando, come valori della retribuzione, della percentuale di part-time e dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio, quelli medi relativi a tutti i lavoratori trasferiti.

GIS PRGHE





22.04.3 c00 20/09/2022

L'istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, dopo aver effettuato delle attività di controllo, calcolerà l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi di <u>variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato – e appositamente aumentato del 5% - mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.</u>

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione mensile esonerabile.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione < PosContributiva > del flusso Uniemens

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <Denuncialndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:

- nell'elemento **CodiceCausale**> dovrà essere inserito il valore "**ESCA**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento < IdentMotivo Utilizzo Causale > dovrà essere inserita <u>la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG</u> (8 caratteri; ad esempio: 20220609).
- -nell' elemento < Anno Mese Rif > dovrà essere indicato l'Anno Mese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento < Importo Anno Mese Rif > dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione "**L566**", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- con il codice di nuova istituzione "L567", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento **<AnnoMeseRif>** con riferimento ai **mesi pregressi** (dal mese di gennaio 2022 fino al mese di esposizione del corrente) <u>può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare (ottobre, novembre e dicembre 2022).</u>

Si rammenta che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

GIS PRGHE 13/22





Versione

22.04.3 c00 20/09/2022

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens

- nell'elemento < AnnoRif > dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento < MeseRif > dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento **CodiceRecupero** dovrà essere inserito il valore "**37**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento < Importo > dovrà essere indicato il valore del contributo oggetto dello sgravio per il datore di lavoro

Il recupero del beneficio spettante per i mesi pregressi da gennaio 2022 fino a quello precedente l'esposizione del corrente potrà essere esposto nella ListaPosPA dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

A decorrere dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla data di comunicazione di accoglimento sul Modulo Istanza On-Line all'interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) i datori di lavoro autorizzati, nelle denunce Posagri, dei lavoratori ai quali spetta l'esonero valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento < DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";

in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "LC", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".

I datori di lavoro agricoli potranno verificare l'attribuzione del codice Agevolazione "LC" consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione aziendale, nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022, i datori di lavoro ammessi al beneficio dovranno trasmettere per i lavoratori interessati, un flusso di variazione relativo al mese di riferimento omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzando nell'elemento <DatiAgriRetribuzione> gli elementi di seguito specificati:

in <**Tipo Retribuzione**>/<CodiceRetribuzione> il codice "**Y**"; in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice "**L5**", che assume il significato di "Recupero pregresso LC".

La valorizzazione dei predetti periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro i termini previsti per il terzo trimestre 2022 (30 novembre 2022).

GIS PRGHE





22.04.3 c00 20/09/2022

Per il recupero del beneficio relativo ai periodi pregressi per i quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione per l'emissione di riferimento (ad esempio, competenze di luglio, agosto e settembre 2022 da inviare entro il 30 novembre 2022).

deve essere inviato il flusso completo valorizzando per i lavoratori per i quali si applica il beneficio, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell'elemento < DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice "Y";

in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione "LC", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Si precisa che, nel caso in cui il flusso del mese sia stato già inviato, l'invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.

In fase di trasmissione dei flussi, l'Istituto verificherà che le agevolazioni indicate nei flussi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.


In sede di tariffazione, dopo il calcolo della contribuzione dovuta sarà determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

GIS PRGHE 15/22






In **GisPaghe** per la gestione dell'esonero in trattazione è stato creato il codice esonero **60-Esonero contributivo Art.1 c.119 L 234/2021** nella tabella "tipo esoneri", visualizzabile con il comando **PARINP**.



L'utente, analogamente agli altri esoneri, dovrà procedere all'inserimento del codice esonero nel Folder 3 – Contributi dell'anagrafica dipendente.



16/22



Data inizio esonero: se il campo non viene valorizzato il programma considera la data assunzione o quella di trasformazione, qualora il dipendente sia stato trasformato a tempo indeterminato, nel periodo indicato dalla circolare.

Data inizio cedolino: inserire 01.09.2022 se si intende procedere con settembre, quale primo mese.

Teorico rapporti precedenti: il campo accoglie l'importo dell'incentivo residuo spettante nei casi di passaggio diretto.


Data fine esonero: il programma in automatico implementa la data di fine esonero conteggiando 36 mesi dalla data di assunzione/trasformazione.

Perc. Part-time. In caso di dipendente part time il programma implementa la percentuale presente nel Folder 5 – Contratto 1 dell'anagrafica dipendente.

Tetto max agevolazione, inserire l'importo massimo autorizzato, comunicato dall'Istituto a seguito dell'inoltro dell'Istanza.

Sospensione sgravio: accendere il campo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Accedendo alla "lente" – Contributi Inps presente nel Folder – Totali del cedolino e di seguito nel bottone Sgravi/Incentivi e tasti funzione Shift+F6, l'utente può controllare l'ammontare dell'esonero rispetto ai contributi agevolabili del periodo di riferimento.




I codici DM utili all'Istituto per ricostuire il DM2013 "VIRTUALE" in GisPaghe vengono esposti nel Folder-7 Contributi del cedolino.


GIS PRGHE







Nella gestione UniEmens (GUEMENS) il programma implementerà automaticamente l'esonero nel seguente modo:





22.04.3 c00 20/09/2022

Esonero contributivo - Messaggio nº 3353 del 12-09-2022

L'articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020 ha disciplinato l'esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche ed il messaggio in trattazione ha normato la modalità di fruizione dello stesso.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

 Aziende autorizzate dal Ministero alla fruizione dell'esonero contributivo – periodi anno 2020 e periodi anno 2021, ai sensi della <u>sezione 3.1 del Temporary framework</u>

Le imprese autorizzate alla fruizione dell'esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021, valorizzeranno, all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento < Causale A Credito > inseriranno i codici causale di nuova istituzione

"L233", avente il significato di "Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2020, e

"**L234**", avente il significato di "Conguaglio esonero contributivo ex articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2021";

- nell'elemento < Importo A Credito >, indicheranno il relativo importo da recuperare.
 - Aziende autorizzate dal Ministero alla fruizione dell'esonero contributivo periodi anno 2020 e periodi anno 2021, ai sensi della <u>sezione 3.10 del Temporary framework</u>

Le imprese autorizzate alla fruizione dell'esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021 valorizzeranno, all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento < Causale A Credito > inseriranno i codici causale di nuova istituzione
- "L235", avente il significato di "Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework anno 2020", e
- "L236", avente il significato di "Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework anno 2021";
- nell'elemento < Importo A Credito > indicheranno il relativo importo da recuperare.

L'esposizione dei codici sopra riportati ("L233", "L234", "L235" e "L236") potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all'articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

<u>Per le imprese che non si avvalgono</u> del predetto termine di differimento, il conguaglio con i codici sopra riportati potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di **agosto, settembre e ottobre 2022.**Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'esonero contributivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2021, n. 536 (Allegato n. 1), del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro

GIS PRGHE 19/22





22.04.3 c00 20/09/2022

dell'Economia e delle finanze, sono state indicate le modalità attuative per l'esonero contributivo di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020.

In particolare, detto decreto interministeriale disciplina la modalità di presentazione delle domande di esonero contributivo, l'istruttoria, i provvedimenti di ammissione o rigetto, demandando, in particolare, all'Istituto la quantificazione dell'esonero contributivo spettante a ciascuna impresa richiedente, nonché la determinazione delle modalità di fruizione dell'esonero in favore delle imprese ammesse.

Poiché quindi il Ministero competente ha fornito alle aziende soggette alla misura in trattazione gli importi dello sgravio relativo al 2020 e quello per il 2021, indicando per esse anche a quale Temporary framework fare riferimento, **in GisPaghe** l'utente dovrà procedere all'inserimento dei codici DM10 sopra indicati (creati con questa release), nelle rettifiche DM10 azienda (progressivi azienda), ovvero direttamente in Guemens al fine di produrre delle Rettifiche contributive, qualora i mesi da rettificare siano quelli relative alle denunce di già inviate.

GIS PRGHE 20/22





IMPLEMENTAZIONI

Gestione moduli di collocamento (MODCOLL – TK GIS 21486)

Nei Moduli indentificati con i codici 221, 222 e 223 relativi al decreto trasparenza, la sezione relativa alle "PARTI STUPULANTI" è stata implementata per accogliere e quindi produrre in stampa le organizzazioni sindacali. L'altro contraente, quello che rapprensenta il datore di lavoro, veniva già stampato.

Gestione Pratiche (GESPRA - TK GIS21425)


Con la precedente versione l'orario agganciato al dipendente, nel documento trasparenza, veniva riportato con anche l'indicazione del sabato e della domenica (quali rispettivamente giorno a zero ore e giorno di riposo) solo se in questi giorni il programma non trovava le ore.

Quindi se il giono a zero ore e quello di riposo risultavano essere diversi dal sabato e dalla domenica, non venivano riportati in automaico, ma il loro inserimento era a cura dell'utente, direttamente nella gestione pratiche.

Da questa release il programma nel secondo caso prospettato, esegue l'implementazione automatica, poiché legge esattamente l'orario agganciato al dipendente, anche qualora il giorno di riposo e quello a zero ore risultino diversi dal sabato e dalla domenica.

Gestione comunicazioni (GEISTAT – TK GIS21529)

Nella statistica **9252 – RAPPORTO BIENNALE SIT. PERSONALE 2022** dalla presente release nella tabella relativa alla "Retribuzione" (2.7 2.8 e 2.8.1) è possibile estrarre l'elenco dei dipendenti che sono stati presi in considerazione con apposito "bottone" <Elenco dip.> o "Zoom" della toolbar.



GIS PRGHE 21/22





22.04.3 c00 20/09/2022

CORREZIONI ANOMALIE

Gestione comunicazioni (GEISTAT – TK GIS21491; GIS21492; GIS21484)

- Nella statistica 9252 RAPPORTO BIENNALE SIT. PERSONALE 2022, per la compilazione della tabella 2.1 nel dettaglio degli occupati venivano esclusi gli apprendisti con sottoqualifica 50 (turnisti). Pertanto dalla presente release, per la qualifica di apprendista, se nel campo trattamento della sottoqualifica non è specificato operaio ovvero impiegato, il programma tratta l'apprendista come operario.
- Sempre nella statistica predetta venivano considerate esclusivamente le CIG, aspettative e congedi di dicembre 2021. Dalla presente release vengono considerati gli eventi di tutto l'anno.
- Nella statistica 4 -Prospetto informativo L.68/99 se veniva modificata la data nel Quadro 1 (Dati prospetto > data riferimento) dopo che il numero dei dipendenti era già stato calcolato, il programma rieseguiva il calcolo dei dipendenti a quella data senza cancellare il totale precedente. Questo duplicava/triplicava Etc.... Etc..... il totale, sbagliando notevolmente il numero dei dipendenti.

In tutti i casi sopra esposti la statistica deve essere eseguita nuovamente.

GIS PRGHE 22/22